TRIBUNALE DI CATANIA

SESTA SEZIONE CIVILE





Di apertura della liquidazione ex art. 14 quater legge 3/2012

Il Presidente, Giudice designato, dott. Roberto Cordio,

visto il ricorso contenente la domanda la proposta di avvio della procedura di liquidazione



ritenuto che, ai sensi dell'art. 14 ter della legge 3/2012, sussistendo i requisiti previsti dagli articoli 7 e 9 della stessa legge, va dichiarata aperta la procedura di liquidazione;

ritenuto che è stato depositato l'elenco di tutti i creditori, con l'indicazione delle somme dovute, e l'elenco separato dei beni dei debitori istanti;

ritenuto che risulta compiuto un atto di disposizione del patrimonio del ricorrente negli ultimi cinque anni;

ritenuto che sono state depositate le dichiarazioni dei redditi degli ultimi tre anni;

ritenuto che la spesa corrente necessaria al sostentamento dei ricorrenti e del RELATIVO nucleo familiare può indicarsi – allo stato - in € 1.200,00 mensili;

ritenuto che alla domanda è stato allegato l'inventario di tutti i beni dei ricorrenti e delle relative quote di possesso;

ritenuto che l'appartamento di proprietà comune degli istanti, sito in Acireale (CT), Via Gioacchino Rossini n. 6, risulta attualmente abitato dagli stessi e che, per un primo periodo, in attesa del reperimento di altro alloggio, è opportuno autorizzare i ricorrenti a continuare ad abitarlo;

ritenuto che, ai sensi dell'art 14 quinquies L. 3/2012, non potranno essere iniziate o proseguite azioni esecutive individuali né disposti sequestri conservativi né acquistati diritti di prelazione sul patrimonio dei debitori, da parte dei creditori aventi titolo o causa anteriore sull'immobile di proprietà dei ricorrenti;

P.Q.M.

Nomina l'avv. Giuseppe D'Aquila, quale liquidatore, disponendo la costituzione di un fondo spese pari ad € 1.000,00 da effettuare nel termine di trenta giorni dalla comunicazione del presente decreto, secondo le modalità indicate dallo stesso liquidatore;

GIUDIZIARIE.it

DISPONE

Che, a cura del liquidatore, sia data idonea forma di pubblicità della proposta e del decreto sul sito di procedure.it, con spese a carico degli istanti e che il presente decreto sia trascritto presso la Conservatoria dei Registri Immobiliari e presso il PRA competenti;



che il liquidatore provveda, laddove tale incombenza non sia stata assolta, a dare immediata notizia all'agente della riscossione e agli uffici fiscali, anche presso gli enti locali, competenti sulla base dell'ultimo domicilio fiscale degli istanti, dell'apertura della procedura di liquidazione;

che, ai sensi dell'art 14 quinquies L. 3/2012, sino al momento in cui la procedura sarà conclusa, non vengano, a pena di nullità iniziate o proseguite azioni esecutive individuali né disposti sequestri conservativi né acquistati diritti di prelazione, sul patrimonio dei debitori odierni ricorrenti, da parte dei creditori aventi titolo o causa anteriore; a tal fine onera gli istanti della comunicazione del presente decreto alla cancelleria del G.E. innanzi al quale pende la procedura esecutiva iscritta presente decreto alla cancelleria del G.E. innanzi al quale relativa sospensione;

che il liquidatore provveda a relazionare – almeno con cadenza semestrale – sullo stato di avanzamento della procedura nonché in ordine alla mancata costituzione del fondo spese o con riferimento a qualsiasi iniziativa dei debitori eventualmente volta ad ostacolare il celere ed efficace andamento della procedura.

che i ricorrenti sono autorizzati ad abitare l'appartamento sopra indicato fino alla vendita e, in ogni caso, non oltre l'espletamento della prima asta;

ORDINA

ai debitori la consegna e il rilascio dei beni facenti parte del patrimonio di liquidazione, salvo quanto sopra disposto per l'abitazione sopra indicata.

Si comunichi alla parte istante ed al liquidatore nominato.

Si comunichi

Catania, 23/02/2022

ASTE GIUDIZIARIE.it

Il Presidente

dott. Roberto Cordio

